



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 495 del 01/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 150 del 01/04/2014

OGGETTO :

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO/ D.P.B. RICORSO INNANZI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 710/2005 DELLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALE DI FIDUCIA

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2013 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione, annualità 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

VERIFICATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 30 settembre 2013, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LETTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

LETTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

CONSIDERATO CHE l'impresa Di Prospero Berardino proponeva, a mezzo dello studio legale Avv. Salvatore Di Caprio, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 710/2005, emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila, e che l'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo, con determinazione dirigenziale del Settore I° Affari Generali n. 463 del 9 novembre 2006, riteneva opportuno resistere in giudizio, conferendo l'incarico della difesa all'Avv. Ugo Di Silvestre, il quale si impegnavo ad applicare i minimi tabellari individuati nelle tariffe professionali;

CONSIDERATO CHE il procedimento giudiziale si concludeva con sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I^o civile, con cui si respingeva il ricorso proposto dall'impresa Di Prospero Berardino e si compensavano le spese di giudizio;

VISTA la determina di impegno n. 463 del 9 novembre 2006 del Settore I° - Affari Generali, con la quale si assumeva l'impegno di spesa in favore dell'Avv. Ugo Di Silvestre, all'intervento 1 01 02 03

(codice SIOPE 1331), capitolo 2006/570/0, denominato “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2006, dell'importo complessivo di €1.000,00;

VISTA la prenotula inoltrata dal legale di fiducia dell'Ente in data 3 dicembre 2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 5 dicembre 2013, prot. n. 34.117, con cui si richiedeva la somma di € 2.893,87, quale compenso professionale per l'attività legale disimpegnata nel contenzioso di specie, calcolata applicando la tariffa minima individuata con il vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell'Ente corrispondendo quanto richiesto con la prenotula in quanto calcolata applicando la tariffa minima individuata con il vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;

CONSIDERATO che è necessario predisporre un ulteriore atto di impegno, al fine di poter liquidare correttamente la prenotula predisposta dall'Avv. Di Silvestre con ulteriore imputazione al capitolo 570, articolo 0 – bilancio esercizio corrente 2014, dell'importo di € 1.893,87, derivante dalla differenza fra quanto dovuto, ossia €2.893,87 e quanto già impegnato (ossia €1.000,00) con determinazione n. 463 del 9 novembre 2006 del Settore I° Affari Generali;

DATO ATTO che la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, afferma che “il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” e conseguentemente non è necessario per l'affidamento di incarico di patrocinio acquisire il Codice Identificativo Gara;

VERIFICATO che anche in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con parere n. 19 del 3 aprile 2009, in quanto sostiene che “non sembra sufficiente l'aver qualificato “servizio” la prestazione libero professionale resa dall'avvocato per ritenerla senz'altro compresa nella categoria dei “servizi legali”, di cui all'allegato II B richiamato dall'articolo 20 del Codice dei contratti pubblici” e che trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale che non può mutare la propria natura giuridica a seconda della personalità giuridica del committente, diversamente sarebbe appalto di servizi “il conferimento di incarico per prestazioni che prevedano, oltre al patrocinio legale delle vertenze che sorgeranno entro un arco di tempo determinato, anche l'attività di consulenza legale a favore dell'ente”;

CONSIDERATO che la prestazione d'opera intellettuale non è assoggettabile alla disciplina in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche in considerazione del fatto che il libero professionista non è da annoverare fra i lavoratori autonomi obbligati ad avere la posizione Inail o Inps;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE IBAN IT64H0605015406CC0500080075 ABI 06050 CAB 15406.

PRESO ATTO che si procederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai sensi di quanto disposto

D E T E R M I N A

1. assumere l'impegno di spesa di **€1.893,87** per la liquidazione della prenotula dell' Avv. Ugo Di Silvestre del 3 dicembre 2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 5 dicembre 2013, prot. n. 34.117, di complessive € 2.893,87, quale compenso professionale per l'attività legale disimpegnata, calcolata applicando la tariffa minima individuata con il vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;
2. di imputare la somma complessiva di **€1.893,87** all'intervento 1 01 02 03, capitolo **2014/570/0** denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del redigendo bilancio 2014;
3. di dare atto che l'importo pari ad **€1.000,00**, risulta impegnata all'intervento 1010203 (cod. SIOPE 1331), capitolo 2006/570/0, denominato "Compensi e rimborsi spese di gestione" del bilancio 2006, impegno assunto con determinazione n. 463 del 9 novembre 2006 del Settore I° - Affari Generali;
4. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell' Avv. Ugo Di Silvestre, con studio legale in Pescara, alla Via Falcone e Borsellino n. 38, Codice Fiscale: DSLGUO56L10C750L - Partita IVA: 00419730684, l'importo complessivo di **€2.893,87**, sul CC CC0500080075 CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA Agenzia PESCARA AG. N°6 cod. IBAN IT64H0605015406CC0500080075 ABI 06050 CAB 15406.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....01/04/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2° FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.